

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore

dott. ssa Micol Sabino Giudice

nel procedimento n. 5/2022 promosso

da

Bi Research s.r.l.

con l'avv. David Napolitano

Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2022, premesso che con ricorso depositato in data 15 febbraio 2022 Bi Reserach s.r.l. formulava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.f.;

premessi, altresì, che con provvedimento del 17 febbraio 2022 veniva assegnato alla detta Bi Research s.r.l. il termine di giorni 120 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione e contestualmente veniva nominato un Commissario Giudiziale e venivano posti a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi VI e VII, l.f.:

“deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione finanziaria della società, anche in copia da pubblicare nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile, entro il 31 del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso,

rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano”;

premessi, infine, che con provvedimento del 28 aprile 2022 la società veniva convocata in camera di consiglio per l'udienza del 19 maggio 2022 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161, comma VIII, e 162 l.f. giacché Bi Research s.r.l. non aveva provveduto ad ottemperare agli obblighi informativi di cui sopra; rilevato che all'udienza del 19 maggio 2022, il difensore della ricorrente si è limitato a chiedere la concessione del termine di giorni quindici di cui all'art. 162 l.f. ;

ritenuto che il termine richiesto non possa essere concesso;

osservato, infatti, che il termine di giorni quindici di cui al menzionato art. 162 l.f. essendo funzionale ad *apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti*, presuppone che un piano sia stato depositato, laddove, nel caso in esame, pende ancora la c.d. fase in bianco; anzi, la mancata osservanza degli obblighi informativi non consente neppure di verificare se e quale attività sia stata svolta dalla società Bi Research ai fini della predisposizione del piano;

osservato, inoltre, che la violazione degli obblighi stabiliti dal Tribunale comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 161, comma VII, e 162 l.f.;

p.q.m.

rigettata l'istanza di concessione del termine di giorni quindici, dichiara l'inammissibilità della domanda.

Si comunichi.

Padova, 19 maggio 2022

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni